



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere relatore
Paolo	BERTOZZI	Primo Referendario
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 26 settembre 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “*ulteriori forme di collaborazione*” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 18 luglio 2018 dal Sindaco del comune di Larciano, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore Francesco Belsanti;

RITENUTO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo interno della Sezione al n. 3887 in data 18 luglio 2018, il Sindaco del comune di Larciano ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere *ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003*, circa la corretta determinazione della capacità assunzionale dell’Ente e le procedure da seguire.

In particolare, il Comune di Larciano (PT), osserva quanto segue.

A seguito del regolare espletamento delle procedure di mobilità *ex artt. 30 e 34-bis del d.lgs. n.165/2001*, l’Ente ha assunto un dipendente a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 29/12/2017, scorrendo apposita graduatoria di idonei ed utilizzando il *budget* assunzionale derivante dalle cessazioni del triennio 2013-2014-2015 (resti assunzionali anno 2017).

Il dipendente, in data 22 maggio 2018, durante il periodo di prova, ha rassegnato, con decorrenza 1° giugno 2018, le proprie dimissioni e, pertanto, il Comune avrebbe urgente necessità di sostituire entro l'anno 2018 il dipendente dimissionario.

Per quanto premesso, il Comune chiede di sapere:

1) se può procedere ad un'ulteriore assunzione a tempo indeterminato recuperando gli spazi assunzionali utilizzati a suo tempo per il reclutamento del dipendente dimissionario e quindi scorrere nuovamente la graduatoria degli idonei, considerando non perfezionato il rapporto di lavoro con il dipendente dimissionario.

2) se, qualora l'Amministrazione possa procedere entro l'anno 2018 ad un'altra assunzione a tempo indeterminato, recuperando gli spazi assunzionali utilizzati a suo tempo per l'assunzione del dipendente dimissionario, sia necessario effettuare nuovamente la procedura di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui all' art. 30 e 34-bis

del D.Lgs. n. 165/2001 prima di scorrere la graduatoria.

3) se, qualora l'Amministrazione non possa procedere entro l'anno 2018 ad un'altra assunzione a tempo indeterminato (recuperando gli spazi assunzionali utilizzati a suo tempo per l'assunzione del dipendente dimissionario) possa considerare detta cessazione al fine di determinare il budget assunzionale per l'anno 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere *ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003*, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Allo stesso modo, la richiesta è da ritenersi ammissibile con riferimento al primo e terzo quesito in quanto gli stessi riguardano aspetti relativi alla spesa del personale ed ai limiti assunzionali, ricompresi dalla giurisprudenza contabile nell'ambito della materia di contabilità pubblica.

3. Di contro è da considerarsi inammissibile il secondo quesito, concernente il tipo di procedura da seguire in caso di ricorso ad una nuova assunzione nel corso del 2018, in quanto non involge questioni di contabilità pubblica e non richiede l'interpretazione di norme di rilevanza finanziaria. Il quesito posto dall'Ente concerne, invece, problematiche attinenti la corretta procedura assunzionale la cui risoluzione dovrebbe spettare non alla Corte dei conti ma ai soggetti che sovrintendono alla corretta interpretazione delle norme in materia di lavoro nella pubblica amministrazione, ossia ad ARAN e parti sindacali

Inoltre, la scelta di ricorrere o meno alla mobilità travalicherebbe i limiti e l'ambito della funzione consultiva affidata alla Corte dei conti, in quanto comporterebbe la valutazione di atti gestionali specifici con conseguente ingerenza di questa

Magistratura nella concreta attività gestionale dell'Ente. Attività che potrebbe, poi, determinare contenzioso giudiziario di stretta competenza della giurisdizione ordinaria.

4. In ordine al primo quesito, questa Sezione ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Sezione di controllo per la Lombardia con la delibera n. 328/2017 e, pertanto, ritiene ammissibile una nuova assunzione nel corso del 2018 nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

Difatti, una soluzione diversa vedrebbe realizzarsi una serie di conseguenze contrastanti con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In altri termini, l'Ente si troverebbe nella condizione di non poter contare sul lavoro di un dipendente nonostante lo svolgimento di una procedura concorsuale a ciò destinata (rispettosa del quadro normativo vigente).

Per tale motivo, si condivide l'orientamento giurisprudenziale della Sezione Lombardia, secondo cui sarebbe consentito lo scorrimento delle graduatorie (con conseguente ulteriore assunzione), in quanto tale scelta è *“rispettosa del favor espresso dal legislatore e dalla giurisprudenza per lo scorrimento delle graduatorie”*, risultando più rispondente alle esigenze di tutela della finanza pubblica *“nella misura in cui – alla luce del peculiare rilievo recentemente attribuito ai valori di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in conseguenza dell'estensione dei vincoli di finanza pubblica a tutte le amministrazioni”* una interpretazione differente *“finirebbe per rendere inutilizzabili, nell'anno di competenza della possibile assunzione, le risorse destinate al complessivo espletamento della procedura concorsuale volta all'assunzione medesima”*.

6. In altri termini, nel caso di specie, non rileva il periodo di prova in quanto in ipotesi come quella prospettata dall'Ente, rileva *“una più ampia fattispecie complessa, al contempo unitaria, che permette in definitiva alla procedura concorsuale di realizzare, sia pure in via indiretta, lo scopo suo proprio, ovvero quello di selezionare, tramite procedura comparativa, il candidato più idoneo per il posto rimasto scoperto”* (sempre Delibera Lombardia, n. 328 del 2017).

7. Per quanto evidenziato il terzo quesito posto dall'ente risulta assorbito dalla soluzione interpretativa offerta da questa Sezione.

PQM

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Larciano.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2018.

Il relatore

f.to Francesco Belsanti

Il presidente

f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 26 settembre 2018

p. Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Simona Croppi